

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2018-6715 del 20/12/2018                                                                                                                                                                           |
| Oggetto                     | DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA ISOSAR SRL (Imp. v. BOITO N. 80) SOLIERA (MO). Rif. Prot. n. 1744/2016 SUAP Unione delle Terre d'Argine. Rif. Prat. n. 35214/2016 ARPAE SINADOC. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2018-6978 del 20/12/2018                                                                                                                                                                          |
| Struttura adottante         | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                              |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI                                                                                                                                                                                               |

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

**DITTA ISOSAR SRL (Imp. v. BOITO N. 80) SOLIERA (MO).**

Rif. Prot. n. 1744/2016 SUAP Unione delle Terre d'Argine.

Rif. Prat. n. 35214/2016 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 14/11/2016 la Ditta ISOSAR SRL, avente sede legale in comune di Soliera (MO), v. Boito n. 80, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Soliera, v. Boito n. 80, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 14/11/2016 con prot. n. 20980;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di lavorazione vetro;

In data 8/9/2017, con nota prot. n. 17720, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente all'impatto acustico, la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

Considerato che alla richiesta di cui sopra non è stato dato seguito, in data 25/5/2018 con nota prot. n. 10704, ARPAE-SAC di Modena ha comunicato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e ha informato la Ditta circa la possibilità di presentare osservazioni scritte corredate da documenti; la suddetta comunicazione ha interrotto i termini di conclusione del procedimento;

In data 12/6/2018 sono pervenute ad ARPAE-SAC di Modena integrazioni documentali, assunte agli atti con prot. n. 11847;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 26/11/2018 con prot. n. 24557;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta risulta titolare del titolo abilitativo in materia ambientale di seguito indicato:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125), del Comune di Soliera prot. n. 12106 del 12/11/2012;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 15925 del 09/08/2018;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di AIMAG SPA (Gestore del Servizio Idrico Integrato), prot. 7153 del 12/04/2017 e prot. n. 7443 del 24/10/2017 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici;

Il Comune di Soliera a seguito delle richieste di ARPAE-SAC di Modena:

- prot. n. 17721 del 08/09/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici;
- prot. n. 12603 del 22/06/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Nel contempo si rende necessario sostituire il corrispondente titolo ambientale precedentemente rilasciato al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**la Dirigente determina**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta ISOSAR SRL per l'impianto ubicato in comune di Soliera, v. Boito n. 80, che comprende i seguenti titoli ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo ambientale sostituito                                                                                                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                          | Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) |
| Rumore                         | Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95                                                                            |

2) di disporre che il titolo abilitativo Scarichi sia sostituito dalla presente Autorizzazione;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute nell'allegato di seguito elencato e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** con scadenza **al 20/12/2033**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

| <b>Titolo ambientale</b>                                                                 | <b>Autorità di controllo</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura           | Comune di Soliera            |
| Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico | Comune di Soliera            |

b) L'Ente di cui sopra, ove rilevi situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederà secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione delle Terre d'Argine, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## **Allegato ACQUA**

Ditta ISOSAR SRL (IMP. V. BOITO 80) SOLIERA (MO).

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acqua                                 | Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)<br>– Acque reflue industriali in pubblica fognatura |

### **A - PREMESSA NORMATIVA**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

Nel territorio del Comune di ubicazione del sito è vigente il "Regolamento del Gestore AIMAG spa per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Modena" – approvato da AATO 4 MO, come modificato in ottemperanza della deliberazione dell'Assemblea AATO-Modena n° 6 del 24/05/2010.

## B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta ISOSAR SRL, nello stabilimento in comune di SOLIERA (MO), v. BOITO n. 80, svolge attività di lavorazione vetro e tempera del vetro.

Relativamente agli scarichi di acque reflue, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento mediante fosse biologiche, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Boito;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento, e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata nella pubblica fognatura;
- le acque reflue provenienti dalla lavorazione e tempera del vetro sono sottoposte a un trattamento costituito da vasche di filtrazione e decantazione e successivamente in parte vengono riciclate nel processo produttivo e in parte confluiscono, mediante condotta dedicata, nella pubblica fognatura di via Boito. Le coordinate del pozzetto di ispezione e controllo sono: X 651707, Y954628 (UTM)

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dalla lavorazione e tempera del vetro, sottoposte a un trattamento costituito da vasche di filtrazione e decantazione e confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

La ditta Isosar srl, relativamente allo scarico in pubblica fognatura, risulta autorizzata con atto rilasciato dal Comune di Soliera con prot. n. 12106 del 13/11/2012. Con la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale chiede il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue e dichiara, relativamente agli scarichi di acque reflue, che non sono intervenute modifiche sostanziali alla situazione attualmente autorizzata.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Aimag Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. 7153 del 12/04/2017 e con prot. n. 7443 del 24/10/2017 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Soliera, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 17721 del 08/09/2017, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta ISOSAR SRL, con insediamento posto a SOLIERA (MO), v. BOITO n. 80, a scaricare nella pubblica fognatura di via Boito le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavorazione e tempera del vetro, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa **15.000 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dallo stabilimento. Modifiche significative relative a questo dato dovranno essere segnalate all'Ente Gestore.
- 2) Lo scarico delle **acque reflue industriali** nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti della **tabella 3** (allegato 5 alla parte terza) del **D.Lgs 152/06** per lo scarico in pubblica fognatura, ad eccezione dei seguenti parametri che dovranno rispettare i limiti a fianco indicati:

| PARAMETRO             | VALORE LIMITE (mg/l) |
|-----------------------|----------------------|
| SOLIDI SOSPESI TOTALI | 500                  |

- 3) Gli eventuali effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti di accettabilità come sopra definiti dovranno essere smaltiti a cura e spese del titolare dello scarico in osservanza a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
- 4) I valori limite di cui al punto 2) dovranno essere rispettati presso il pozzetto ubicato come definito nella sezione B.
- 5) I valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari è riferito di norma ad un prelievo medio composito effettuato nell'arco di tre ore. Campionamenti su tempi diversi o istantanei possono essere realizzati in base a motivazioni da riportare sul verbale di campionamento (es. diverso tempo di durata dello scarico; pozzetto ubicato in zona di transito automezzi; malfunzionamento del depuratore di recapito dovuta ad ingresso di reflui anomali; ecc...). Il prelievo istantaneo è altresì consentito laddove sia presente un pre-trattamento di omogeneizzazione del refluo con tempo di ritenzione superiore alle tre ore.
- 7) I pozzetti di ispezione e controllo posti immediatamente a monte di tutti i punti di immissione in pubblica fognatura, così come il pozzetto definito nella sezione B, devono essere mantenuti sempre accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e dovranno avere profondità e dimensioni tali da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro citato nella parte normativa. E' altresì vietato lo scarico di qualunque sostanza incompatibile con il processo di depurazione biologico e potenzialmente dannosa o pericolosa per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari e/o depurativi.
- 9) La ditta dovrà provvedere a mantenere funzionante ed efficiente l'impianto di trattamento descritto nella sezione B. Ogni disattivazione e/o malfunzionamento deve essere comunicata tempestivamente all'Ente Gestore del SII
- 10) A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione e dei pozzetti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.  
Tale documentazione deve contenere:
  - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
  - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
  - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
  - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
  - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 11) I fanghi risultanti dal sistema di filtrazione e decantazione dovranno essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 12) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.

- 13) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 14) È fatto obbligo dare immediata comunicazione, ad ARPAE – Modena SAC e Distretto Territoriale, al Comune di Soliera, e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti, anomalie negli scarichi o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente e/o causare il malfunzionamento delle strutture fognarie e depurative sottese.
- 15) Modifiche significative delle attività effettuate presso il sito che possano comportare una variazione nella qualità e quantità delle acque di scarico deve essere preventivamente comunicata dal titolare dello scarico al Suap territorialmente competente.
- 16) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 17) Entro il 30 aprile 2023, il 30 aprile 2028 e il 30 aprile 2033 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

## **Allegato IMPATTO ACUSTICO**

Ditta ISOSAR srl (IMP. Via A. Boito n. 80) - SOLIERA (MO).

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Rumore                                | Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995 |

### **A - PREMESSA NORMATIVA**

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

### **B - PARTE DESCRITTIVA**

La ditta ISOSAR srl, nell'impianto in comune di Soliera (MO), Via A. Boito n. 80, svolge attività di taglio, molatura, foratura, stampa serigrafica e tempera del vetro.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
  - attrezzature interne utilizzate per le lavorazioni di taglio, molatura, foratura, stampa serigrafica e tempera del vetro
  - impianto di raffreddamento del forno per la tempera del vetro
  - impianto esterno di depurazione delle acque reflue industriali;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (2:00-06:00);

- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- i ricettori sensibili individuati sono  
un’abitazione residenziale posta sul lato est dello stabilimento  
un’abitazione residenziale posta in via Boito n. 151 a circa 130 metri dallo stabilimento  
un’abitazione residenziale posta in Via Boito n. 140 a circa 100 metri dallo stabilimento  
tutti collocati in classe V “Aree prevalentemente industriali”;
- i livelli sonori misurati, al confine aziendale e in prossimità dei ricettori individuati, assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e dei valori limite differenziali.

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d’impatto acustico presentata dalla ditta ISOSAR srl in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Nord Carpi, prot. n. 15925 del 09/08/2018;

Il Comune di Soliera, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 12603 del 22/06/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all’impatto acustico.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

**Il nulla osta ai soli fini acustici**, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l’installazione e l’utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Soliera, via Boito n. 80, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta ISOSAR srl, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d’impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d’impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto

acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena  
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. \_\_\_\_ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**